

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 13 del 2 ottobre 2023

**Bando per la rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma di cui all'Ordinanza N. 7 del 8 aprile 2022: deroga alla disciplina delle richieste di proroga dei termini di conclusione dei lavori e fissazione dei criteri per le richieste di una proroga straordinaria**

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il comma 764 dell'articolo 1 della Legge N. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. N. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato in particolare l'articolo 1 del suddetto Decreto-Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, avrebbe provveduto, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che avrebbe assunto, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. N. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite

con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1 della citata legge;

Visti, inoltre, i seguenti commi dell'articolo 11 del D.L. N. 74/2012 e ss.mm.ii., così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, N. 147 "Legge di stabilità":

– comma 1-bis, che ha disposto che *“Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, N. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, N. 134, e successive modificazioni”*;

– il comma 1-ter, che ha disposto che *“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), o ai sensi del regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”*;

– il comma 1-quater, secondo cui: *“Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”*;

Vista la Delibera N. 185/2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 11, comma 1 quater e su sollecitazione di questo Commissario, una proposta di bando contenuta nell'allegato 1 alla medesima deliberazione, finalizzato alla concessione di contributi diretti a favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012;

Viste, inoltre:

– la propria Ordinanza N. 2 del 19 febbraio 2019 con la quale, in accoglimento della proposta della Giunta regionale, è stato approvato il cosiddetto “bando ordinario”, finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

– le proprie Ordinanze N. 3/2019, N. 25/2019, N. 26/2019, N. 12/2020, N. 23/2020, N. 24/2020, N. 1/2021, N. 6/2021 e N. 11/2021 con le quali sono state apportate alcune modifiche al sopra citato bando ordinario;

– le proprie Ordinanze N. 28/2019 e N. 23/2020 con le quali, sempre in linea con la proposta della Giunta regionale, sono stati approvati, rispettivamente, un “primo bando straordinario” e un secondo bando straordinario, finalizzati al medesimo fine del sopra citato bando ordinario;

Vista infine la propria Ordinanza N. 7 del 8 aprile 2022, con la quale questo Commissario ha approvato un nuovo bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze N. 2/2019 e ss.mm.ii., N. 28/2019 e N. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione N. 185/2019;

Richiamati i contenuti del bando di cui alla sopra richiamata Ordinanza N. 7/2022 e, in particolare:

– il paragrafo 4.1 “Interventi ammissibili”, che al comma 4 ha disposto che: *“Gli interventi compresi nei progetti ammessi a finanziamento potranno essere avviati a partire dalla data del 30 settembre 2021 ed essere conclusi entro 10 mesi decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dei contributi. Pertanto, tutti i contratti o tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti – comprese le accettazioni di preventivi – strettamente funzionali e strumentali alla realizzazione del progetto proposto dovranno essere perfezionati all’interno del periodo sopra indicato, fatta salva la proroga prevista dal presente bando e fatto salvo quanto previsto nel comma successivo relativamente alle opere edili, murarie ed impiantistiche”*;

– il paragrafo 8. “Proroghe”, che ha disposto che:

✓ *“Eventuali proroghe dei termini di conclusione e, conseguentemente, di rendicontazione dei progetti, potranno essere concesse, a richiesta del beneficiario, adeguatamente motivata, solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della*

*presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso e per un periodo non superiore a 5 mesi”;*

✓ *“Le richieste di proroga dovranno, essere trasmesse, tramite l’applicativo SFINGE 2020 prima della scadenza del termine ultimo per la conclusione del progetto, pena la non accettazione delle stesse”;*

– il paragrafo 10., che al comma 9 ha disposto che: *“La domanda di pagamento deve essere presentata, salvo eventuali proroghe autorizzate, entro e non oltre i 2 mesi successivi alla scadenza del termine di conclusione degli interventi definito nel presente bando o eventualmente prorogato. La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini sopra indicati o, eventualmente, entro i termini prorogati comporta la revoca totale del contributo concesso”;*

Visti i seguenti decreti di questo Commissario con i quali si è proceduto alla concessione dei contributi relativamente ai progetti ritenuti ammissibili a valere sul richiamato bando di cui alla propria Ordinanza N. 7/2022: Decreto N. 875 del 1° agosto 2022, Decreto N. 1017 del 19 settembre 2022 che rettifica e sostituisce il Decreto N. 875/2022, Decreto N. 1061 del 30 settembre 2022 e Decreto N. 1021 del 15 novembre 2022;

Considerato che, in base alle date dei suddetti decreti, alcuni interventi avrebbero dovuto essere conclusi entro il 19 luglio 2022 e rendicontati entro il 19 settembre 2022, altri conclusi entro il 30 luglio 2022 e rendicontati entro il 30 settembre 2022 e altri ancora conclusi entro il 15 settembre 2023 e rendicontati entro il 15 novembre 2023;

Preso atto che:

– i competenti uffici regionali che gestiscono le procedure previste dal bando stanno segnalando con sempre maggior frequenza la ricezione, da parte di molteplici beneficiari che non hanno ancora concluso gli interventi nei termini previsti o che sono prossimi a concluderli, di svariate richieste di una ulteriore proroga straordinaria;

– tale richiesta è supportata da varie giustificazioni tra le quali emerge quella rappresentata dal persistere di una generale difficoltà ad effettuare i lavori determinata dal perdurare di alcuni degli effetti della crisi creatasi dalla diffusione della pandemia da Covid 19, dalla crisi generata dal conflitto Russo/Ucraino e dalla grave inflazione in atto, che hanno determinato un innalzamento importante dei prezzi delle materie prime e dei materiali nonché una difficoltà nel reperimento di fornitori e imprese disponibili ad effettuare i lavori nei tempi stabiliti;

Considerato che questo Commissario, con riferimenti ai precedenti bandi ordinario e straordinari sopra richiamati, ha previsto, con le proprie Ordinanze N. 5/2020, N. 23/2020 e N. 6/2021, una deroga alla disciplina delle richieste di proroga in essa stabilita e conseguentemente la possibilità di chiedere una proroga straordinaria anche oltre la scadenza dei termini ordinari;

Ritenuto che le motivazioni che sono alla base delle varie richieste pervenute agli uffici regionali abbiano un solido e giustificato fondamento e che, anche con riferimento al bando approvato con l'Ordinanza N. 7/2022, si possa prevedere – come stabilito nei precedenti bandi – la possibilità di chiedere una proroga straordinaria;

Considerata pertanto la necessità di stabilire, con il presente provvedimento:

- una deroga alla disciplina delle richieste di proroga dei termini di conclusione dei lavori stabilita nel paragrafo 8. del bando approvato con l'Ordinanza N. 7/2022;
- che tutti i beneficiari dei contributi a valere sul predetto bando possono presentare, anche oltre la scadenza dei termini di conclusione degli interventi e per la rendicontazione delle spese, una richiesta di proroga straordinaria;
- che tale richiesta di proroga straordinaria possa essere presentata e autorizzata esclusivamente in presenza di situazioni particolari meritevoli di tutela ed esaurientemente motivate;
- che tale proroga straordinaria possa essere richiesta e autorizzata anche qualora non sia stata chiesta la proroga ordinaria prevista dal bando;
- che tale proroga straordinaria possa essere richiesta e autorizzata per un periodo massimo di 5 mesi che, pertanto, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al periodo massimo di 5 mesi della proroga ordinaria qualora quest'ultima sia già stata chiesta e autorizzata;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 N. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. N. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 N. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, N. 59” (in seguito D. Lgs. N. 123/1998);

Dato atto che, ad eccezione di quanto disposto nel presente provvedimento, i contenuti del bando approvato con l'Ordinanza N. 7/2022 rimangono inalterati in ogni loro parte;

Visto il Decreto Legislativo 14/03/2013, N. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

### **DISPONE**

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di prevedere, con riferimento al bando approvato con la propria Ordinanza N. 7/2022, una deroga alla disciplina delle richieste di proroga dei termini di conclusione dei lavori stabilita nel bando medesimo;

2. di stabilire pertanto:

– che tutti i beneficiari dei contributi a valere sul predetto bando possono presentare, anche oltre la scadenza dei termini di conclusione degli interventi e per la rendicontazione delle spese, una richiesta di proroga straordinaria;

– che tale richiesta di proroga straordinaria possa essere presentata e autorizzata esclusivamente in presenza di situazioni particolari meritevoli di tutela ed esaustivamente motivate;

– che tale proroga straordinaria possa essere richiesta e autorizzata anche qualora non sia stata chiesta la proroga ordinaria prevista dal bando;

– che tale proroga straordinaria possa essere richiesta e autorizzata per un periodo massimo di 5 mesi che, pertanto, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al periodo massimo di 5 mesi della proroga ordinaria qualora quest’ultima sia già stata chiesta e autorizzata;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. N. 33 del 2013;

4. di stabilire che il presente provvedimento debba essere comunicato, tramite l’applicativo SFINGE 2020, a tutti i beneficiari dei contributi concessi a valere sul predetto bando;

5. di stabilire che il presente bando debba essere trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (INVITALIA).

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)